

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

Inammissibilità

Dott. ANTONIO SEGRETO

- Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

Ud. 06/06/2013 - CC

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

R.G.N. 3063/2011

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

Rep. CJ

606.17461

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3063-2011 proposto da:

MF [redacted] [redacted]

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato MORICONI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MIGLIORISI CLAUDIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CM [redacted] [redacted] elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentato e difeso dagli avvocati PIGLIASCO RENATO, ZICAVO ENRICO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 2442/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 14.7.2010, depositata il 30/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per il controricorrente l'Avvocato Enrico Zicavo che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICE che si riporta alla relazione scritta.

CASSAZIONE.net

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'g'.

Ricorso n. 3063/2011

Ordinanza

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: "Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. conveniva davanti al Tribunale di Milano , chiedendone la condanna al pagamento della somma di £. 482.800.000, che egli avrebbe mutuato al secondo, suo cugino, con 4 assegni ed un bonifico bancario.

Il tribunale con sentenza del 5.5.2006, rigettava la domanda.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 30.8.2010, rigettava l'appello di

Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso il .

2. Il ricorso è inammissibile per 2 ragioni.


Anzitutto lo è per tardività.

Infatti la sentenza impugnata è stata notificata all'appellante, attuale ricorrente presso entrambi i difensori. Presso l'avvocata la notifica avvenne il 25.11.2010, mentre presso l'avv. il 26.11.2010. Poiché la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta, con la consegna all'Ufficiale giudiziario, in data 25.1.2011, essa è avvenuta il 61° giorno in relazione alla notifica della sentenza presso l'avv. e, pertanto, non tempestivamente.

Infatti destinatario della notificazione della sentenza è il procuratore costituito, non la parte. Pertanto il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio (reale o eletto) del procuratore, non il domicilio eletto dalla parte, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, sempre che tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934. (Cass. 28/04/2004, n. 8169; Cass. 5759/2004).

3. Inoltre il ricorso è inammissibile per mancato corretto soddisfacimento del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti.

Infatti è inammissibile il ricorso nel quale l'esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso l'allegazione o la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti,

 3

equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. S. U., 09/09/2010, n. 19255; Cass. S.U. 17.7.2009 n. 16628).

Tanto è avvenuto nella fattispecie.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.”

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso ed il ricorrente va condannato alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 375, c.p.c.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi €. 7200, di cui €. 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 6 giugno 2013.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Ann. PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 17 LUG. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO